

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3803

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(DINI)

**di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

**col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(BERSANI)

**col Ministro dell'ambiente**

(RONCHI)

**e col Ministro per le politiche agricole**

(PINTO)

*(V. Stampato Camera n. 5162)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 10 febbraio 1999*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
l'11 febbraio 1999*

---

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica  
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di  
Albania, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1997**

---

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Albania, con allegato, fatto a Tirana il 18 dicembre 1997.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

### Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.075 milioni per l'anno 1999, in lire 1.060 milioni per l'anno 2000 e in lire 1.075 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



## **ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**

**tra il  
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
ed il  
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Albania, indicati in seguito come le "Parti":

considerando che la cooperazione scientifica e tecnologica costituisce una delle più importanti componenti dei rapporti bilaterali ed un elemento rilevante della loro stabilità

tenendo conto della positiva esperienza avuta nei rapporti già instaurati tra le Istituzioni scientifiche dei due Paesi

considerando il reciproco interesse a realizzare un avanzamento nel campo della scienza e della tecnologia e dei vantaggi ottenibili da entrambi i Paesi

desiderando svolgere la cooperazione bilaterale nel campo della scienza e della tecnologia in sintonia con le riforme in atto nella Repubblica d'Albania,

riconoscendo l'importanza di migliorare il coordinamento dei rapporti italiani ed albanesi in tutti i settori della scienza e della tecnologia;

**hanno convenuto quanto segue:**

### **Articolo 1**

Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica nei settori di mutuo interesse, su base paritaria e con reciproco vantaggio, nel rispetto degli obblighi che derivano dalle norme internazionali e dai trattati.

### **Articolo 2**

Le Parti incoraggeranno ed intensificheranno la cooperazione fra i due Paesi nel campo della scienza e della tecnologia con particolare riguardo ai seguenti settori:

- Sanita' pubblica e organizzazione ospedaliera
- Agronomia, veterinaria e zootecnia
- Geologia e scienze forestali minerarie
- Ambiente ed Energia
- Urbanistica e sviluppo del territorio
- Nuove tecnologie applicate all'industria di trasformazione e all'industria alimentare
- Telecomunicazioni
- Nuove tecnologie applicate alle infrastrutture
- Informatizzazione dei servizi pubblici
- Archeologia e tutela del patrimonio archeologico.

### Articolo 3

Le Parti favoriranno l'instaurazione di rapporti tecnologico-scientifici e la stipula di Intese specifiche tra i competenti Ministeri ed enti, universita', centri ed istituti di ricerca, associazioni scientifiche ed industriali, imprese, societa' ed altre persone giuridiche e fisiche di entrambi i Paesi operanti nel campo della ricerca scientifica e delle innovazioni tecnologiche.

Le Parti assicureranno, ciascuna nel proprio territorio, l'assistenza ed i servizi necessari al personale ospitato per la realizzazione delle attivita' di collaborazione nell'ambito del presente Accordo.

### Articolo 4

In virtu' del presente Accordo, la cooperazione scientifica e tecnologica potra' essere attuata nelle seguenti forme:

- Realizzazione di progetti di comune interesse nel settore della ricerca scientifica
- Sostegno alla costituzione e messa in funzione di nuovi centri e laboratori di ricerca, nonche' al miglioramento tecnico e strumentale di quelli esistenti
- Collaborazione nel settore dell'informatizzazione sulle discipline scientifiche di base
- Seminari, conferenze, convegni e mostre
- Corsi di formazione e borse di studio
- Scambio regolare e su base continua di documentazione ed informazioni scientifiche
- Ogni altra forma di collaborazione che le Parti riterranno opportuno.

### Articolo 5

Le Parti promuoveranno la cooperazione in campo archeologico sostenendo l'attivita' delle missioni archeologiche ed incoraggiando la collaborazione diretta tra i Musei, le Istituzioni ed i Servizi archeologici dei due Paesi. Le due Parti favoriranno, inoltre, la collaborazione e lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori della

protezione, della conservazione e del restauro dei beni culturali, artistici ed architettonici.

#### **Articolo 6**

Le Parti si impegnano a promuovere l'elaborazione di progetti di ricerca congiunti che potrebbero essere inseriti nei programmi dell'Unione Europea e di altri Organismi internazionali favorendo una piu' attiva partecipazione degli scienziati e degli esperti dei due Paesi per la loro realizzazione.

#### **Articolo 7**

Le disposizioni sulla proprieta' intellettuale, creata o trasferita nel corso della cooperazione nel quadro del presente Accordo, sono contenute nell'Allegato I, il quale costituisce parte integrante del presente Accordo.

#### **Articolo 8**

La Parte italiana nomina il Ministero degli Affari Esteri e la Parte albanese il Ministero della Pubblica Istruzione e della Scienza quali rispettivi organi coordinatori dell'attuazione del presente Accordo a livello nazionale.

#### **Articolo 9**

Al fine di dare attuazione al presente Accordo e di verificare l'andamento della sua applicazione le Parti istituiranno una Commissione Mista per la collaborazione scientifica e tecnologica. Questa Commissione esaminerà l'andamento della cooperazione, stabilirà i programmi esecutivi pluriennali e sorveglierà la loro realizzazione.

La Commissione Mista, coordinata dai rappresentanti dei due Paesi, si riunirà ogni due anni, alternativamente in Albania e in Italia, in date da concordare per le vie diplomatiche.

Durante i periodi di applicazione dei programmi esecutivi, le Parti potranno stabilire degli incontri per esaminare i problemi connessi all'attuazione del presente Accordo, per scambiarsi informazioni sull'andamento dei progetti e delle iniziative di reciproco interesse.

La Commissione Mista potrà istituire Gruppi di lavoro temporanei per determinati settori della cooperazione scientifica e tecnologica. Essa potrà, inoltre, invitare esperti per l'approfondimento e l'elaborazione di raccomandazioni su problemi specifici.

**Articolo 10**

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle Parti derivanti da Convenzioni internazionali da esse stipulate con Paesi terzi.

**Articolo 11**

Le controversie relative alla attuazione o all'interpretazione del presente Accordo verranno risolte per via negoziale tra le Parti.

**Articolo 12**

Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tale scopo.

Il presente Accordo avra' una durata di cinque anni e sara' tacitamente rinnovato per periodi della medesima durata. Resta salva la facolta' per ciascuna delle Parti di denunciare l'Accordo o chiederne la revisione, per iscritto, almeno sei mesi prima della sua scadenza.

Ogni modifica dell'Accordo non avra' validita' od effetti se non apposta in forma scritta e firmata dai rappresentanti di entrambe le Parti.

La denuncia dell'Accordo non pregiudichera' lo svolgimento dei progetti in corso, la cui attuazione proseguira' fino al loro completamento secondo le modalita' concordate.


Fatto a Tirana il 18 dicembre 1997, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed albanese, i due testi facenti ugualmente fede.

**PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA**



**Lamberto DINI**  
Ministro degli Affari Esteri

**PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA D'ALBANIA**



**Et'hem RUKA**  
Ministro della Pubblica  
Istruzione e della Scienza

**ALLEGATO I****Proprieta' intellettuale**

Ai sensi dell'articolo 7 del presente Accordo:

Le Parti Contraenti assicurano una tutela adeguata ed efficace alla proprieta' intellettuale creata nell'ambito dell'Accordo e dei protocolli esecutivi del medesimo.

Il trattamento della proprieta' intellettuale risultante dalle attivita' di cooperazione condotte nel quadro dell'Accordo sara' regolato dalle Intese tra gli Enti di ricerca delle Parti Contraenti che dovranno garantire una adeguata ed efficace protezione della proprieta' intellettuale. Le parti della ricerca diverranno possessori in comune della proprieta' intellettuale risultante dalla cooperazione attuata nel quadro dell'Accordo.

Le informazioni scientifiche e tecnologiche non soggette a diritto di proprieta', derivanti dalle attivita' condotte nel quadro dell'Accordo, saranno a disposizione di entrambe le Parti della ricerca e non saranno divulgate a terzi senza il consenso preventivo della Parte che fornisce le informazioni. Se necessario, tali informazioni potranno essere messe a disposizione dei terzi, a meno che non sia per iscritto convenuto altrimenti dalle Parti della ricerca.

Le Parti Contraenti convengono di notificarsi tempestivamente ogni modifica della regolamentazione riguardante la proprieta' intellettuale, in particolare per quanto concerne le invenzioni, i modelli industriali, le nuove varietta' vegetali, le opere tutelate dal diritto d'autore faranno il possibile per assicurare la protezione tempestiva della proprieta' intellettuale in conformita' con le rispettive legislazioni nazionali vigenti.

